

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI CATTOLICA

Art. 1 Principi ispiratori

Il Comune di Cattolica, coerentemente col principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, riconosce nell'associazionismo e nel Terzo Settore, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile ed un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella pianificazione e conduzione delle politiche sociali.

Il Comune di Cattolica, nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta degli Enti del Terzo Settore (ETS) lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2 Consulta degli Enti del Terzo Settore

In attuazione del Dlgs 117/2017 "Codice del terzo Settore", è istituita la Consulta degli Enti del Terzo Settore impegnate in attività di solidarietà sociale così denominata "CONSULTA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI CATTOLICA".

Art. 3 Finalità e attività

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nel settore Sociale e socio-sanitario, della solidarietà e del rispetto dei diritti civili.

La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra gli Enti del Terzo Settore locali, così come definiti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs 117/2017, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

La Consulta si propone di:

- a) valorizzare il Terzo Settore nel territorio comunale;

- b) costituire un punto di riferimento per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche del volontariato, della promozione socio/culturale e dell'associazionismo;
- c) favorire iniziative di conoscenza e sensibilizzazione sui temi di interesse sociale promossi dai propri statuti, in coerenza con gli interessi pubblici condivisi;
- d) favorire la collaborazione tra Amministrazione comunale, Enti pubblici del territorio e Terzo Settore;
- e) promuovere indagini, studi, ricerche su tematiche condivise di interesse comune;
- f) fornire supporto alla programmazione, nonché alla pianificazione dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento alla destinazione di eventuali contributi, secondo criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale.

Art. 4 Criteri e modalità di adesione

Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo Settore) operanti nel territorio del Comune di Cattolica, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune medesimo o comunque di pubblica rilevanza od utilità locale.

La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta medesima.

L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:

- a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'ETS e precisamente:
 - a) scheda informativa
 - b) calendario annuale delle manifestazioni
 - c) singole iniziative di interesse generale
- e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Art. 5 Composizione della Consulta

1. La Consulta è costituita da:

- a) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- b) Legale rappresentante o suo delegato di ciascun ETS aderente: è possibile nominare un delegato per la partecipazione alle riunioni qualora il legale rappresentante sia impossibilitato.

Il nominativo del Legale rappresentante e dei delegati di ciascun ETS aventi titolo a partecipare alle riunioni della Consulta devono essere comunicati formalmente al Comune; dovrà altresì essere comunicata con tempestività ogni variazione dei soggetti medesimi.

La Consulta ha la facoltà di eleggere un Vice presidente, fra i rappresentanti degli ETS, che possa svolgere le funzioni di Presidente nel caso di assenza del medesimo.

La Consulta ha altresì la facoltà di eleggere, nella prima seduta utile, l'Ufficio di presidenza, costituito da:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente
- c) Tre rappresentanti degli ETS aderenti.

2. L'Ufficio di Presidenza ha lo scopo di:

- a) favorire una veloce ed efficace comunicazione fra l'Amministrazione Comunale e l'intera Consulta;
- b) esaminare preventivamente i problemi che si possono presentare in modo da proporre alla Consulta quelli di particolare interesse;
- c) rappresentare in particolari occasioni l'intera Consulta.

Il Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona, congiuntamente agli uffici dei Servizi Sociali svolge il ruolo di supporto e assistenza all'attività della Consulta medesima.

Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni e fornisce servizi di segreteria organizzativa della Consulta.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, soggetti privati, rappresentanti di enti, organizzazioni, associazioni impegnati nel settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà e del rispetto dei diritti civili, nonché esperti nelle materie trattate.

Art. 6 Convocazione della Consulta

La Consulta si riunisce di norma almeno 2 volte all'anno: è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 7 Funzionamento della Consulta

La seduta della Consulta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario e verbalizzante sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Servizi Sociali Comunali.

Art.8 Dimissioni e decadenza dei componenti

Nel caso in cui un membro effettivo della Consulta intenda rassegnare le proprie dimissioni dovrà darne comunicazione formale al Presidente della Consulta.

L'Ufficio dei Servizi Sociali, ricevuta la comunicazione, provvede entro dieci giorni a richiedere la sostituzione e, intervenuta la nuova nomina, a prendere atto dell'inserimento.

Se entro trenta giorni dalla richiesta non viene designato da parte dell'Organismo interessato un altro rappresentante, lo stesso Organismo si intende rinunciatario a far parte della Consulta.

Ogni rappresentante dell'ETS decade qualora per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipi alle riunioni personalmente o tramite delega. In tal caso l'Organismo interessato può procedere, entro 30 giorni, ad una nuova designazione. Qualora anche il nuovo designato abbia a decadere per le medesime ragioni, l'Organismo stesso viene escluso dalla Consulta.